

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva presa all'udienza del 23 settembre scorso osserva.

1 – La società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 696 bis cpc teso a far accertare da un esperto nominato dal tribunale la conformità o meno alla legge del tasso di interesse applicato al contratto di leasing, intercorso con la Società di Leasing e, in particolare, la determinazione del TAEG secondo la normativa sull'usura nonché, di conseguenza, la rideterminazione delle somme a debito di puro capitale ad ogni scadenza contrattuale e la quantificazione dell'indebito pagato.

2 – La società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.

3 – L'eccezione coglie nel segno per almeno due ordini di ragioni.

Va premesso che, in contrario avviso ad alcune pronunce di merito, questo Giudice ritiene che il ricorso all'istituto della consulenza tecnica preventiva, proprio per la funzione di conciliazione assoluta, non può essere limitato a quei soli contenziosi per i quali, incontestata la sussistenza del credito (contrattuale o da fatto illecito), le posizioni delle parti divergano solo sul *quantum debatur*, poiché tale limitazione, oltre che non evincibile dal testo normativo, restringerebbe in maniera consistente il raggio di azione di tale strumento deflattivo e, nondimeno, lascerebbe all'arbitrio della parte che resiste, attraverso la sua linea difensiva, la possibilità di paralizzare la domanda di consulenza tecnica.

Ciò non significa, tuttavia, la mancanza di precise linee guida entro le quali tale forma di ricorso va incardinato, ove si consideri che, per scelta legislativa, "l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti" è strettamente correlato all'inadempimento o al fatto illecito, con esclusione dunque di qualsiasi altra fonte da cui potrebbe sorgere il diritto di ricevere somme di denaro, tra cui le azioni di indebito (oggettivo e soggettivo) e di arricchimento senza giusta causa.

4 – Oltremodo, l'esigenza di affidare ad un consulente del Tribunale alcune indagini non può prescindere dall'esigenza che gli accertamenti demandabili all'esperto richiedano solo una verifica di natura tecnica, così da fornire alle parti, ed eventualmente al Giudice, cognizioni tecniche e strumenti di lettura per valutare le rispettive pretese e contestazioni, ma non anche indagini e accertamenti di natura squisitamente giuridica che, evidentemente, nel caso di contrasto tra le parti spettano all'Autorità Giudiziaria.

5 – Trasponendo tali principi al caso di specie, è evidente che il ricorso proposto impatti su entrambi gli aspetti su considerati.

In primo luogo, quanto alla natura del credito, non vi è dubbio che i conteggi che si vorrebbero affidare all'esperto derivano da una ipotizzata nullità del tasso di interessi applicato dalla società concedente che comporterebbe, a tutto voler concedere, un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo tesa alla restituzione di somme di denaro e non a pretese o crediti di natura risarcitoria che, per quanto si è detto, esula dal procedimento previsto dall'art. 696 bis cpc.

In secondo luogo, pur senza indagare sulla correttezza del criterio di calcolo utilizzato per accertare il superamento del tasso-soglia (cumulo tra interessi corrispettivi e moratori) – benché avallato dalla sentenza

nr. 350/2013 della Suprema Corte – il dato essenziale da cui muove la pretesa restitutoria è la nullità del tasso applicato, accertamento che, anche per l’impatto sul rapporto negoziale, richiede una preliminare delibazione giudiziale che non può essere veicolata in seno allo strumento processuale utilizzato.

6 – In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese legali compensate stante la particolarità della vicenda e la non univocità della giurisprudenza.

DICHIARA

inammissibile il ricorso.
Spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 24 settembre 2015

Il Giudice
Dr. Marcello Buscema

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*